

REGOLAMENTO (CEE) N. 1771/93 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1993

relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando che occorre precisare i dati da comunicare nel quadro del regolamento (CEE) n. 2075/92 e dei regolamenti adottati per la sua attuazione;

considerando che, ai fini del buon funzionamento amministrativo, è opportuno raggruppare questi dati e stabilire un calendario per la loro trasmissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal raccolto di tabacco 1993, gli Stati membri comunicano i dati riportati negli allegati da I a III alle scadenze indicate in detti allegati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1993.

Questi dati debbono essere forniti per raccolto e per gruppo di varietà.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli operatori economici trasmettano loro le informazioni necessarie entro i termini previsti.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1076/78 della Commissione⁽²⁾ resta applicabile ai dati da comunicare per i raccolti di tabacco anteriori al raccolto 1993. Tuttavia gli stock che si trovano presso le imprese di prima trasformazione debbono essere comunicati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

(²) GU n. L 136 del 24. 5. 1978, pag. 8.

ALLEGATO I

Dati da trasmettere alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno del raccolto di cui trattasi

Raccolto : Stato membro dichiarante :

Gruppo di varietà :

	Stato membro di produzione idem dichiarante	Stato membro di produzione nome :	Stato membro di produzione nome :	Stato membro di produzione nome :
1. CONTRATTI DI COLTIVAZIONE (1)				
1.1. Numero di contratti di coltivazione registrati				
1.2. Quantitativo di tabacco (in t) figurante nei contratti corrispondente al tasso di umidità di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3478/92				
1.3. Superficie totale coperta da questi contratti (in ettari)				
2. PRODUTTORI				
2.1. Numero totale di produttori				
2.2. Numero di produttori membri di un'associazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 84/93				
3. IMPRESE DI PRIMA TRASFORMAZIONE				
3.1. Numero di imprese di prima trasformazione che hanno stipulato dei contratti di coltivazione (1)				
4. PREZZI	in moneta nazionale	(2)	(2)	(2)
4.1. Prezzo massimo concordato, per kg, in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione, indicando la qualità di riferimento				
4.2. Prezzo minimo concordato, per kg, in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione, indicando la qualità di riferimento				

(1) Per il raccolto 1993, le dichiarazioni di coltivazione [articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3478/92] vanno assimilate ai contratti di coltivazione.

(2) Per i contratti fra due Stati membri, specificare la valuta nella quale sono stati stipulati.

ALLEGATO II

Dati da trasmettere alla Commissione mensilmente a partire dal 30 settembre dell'anno del raccolto di cui trattasi

Dati cumulativi per il raccolto di cui trattasi.

Sintesi da trasmettere alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto.

Raccolto :

Stato membro dichiarante :

Gruppo di varietà :

Situazione all'ultimo giorno del mese precedente quello della comunicazione.

Mese di cui trattasi :

	Stato membro di produzione idem dichiarante	Stato membro di produzione nome :	Stato membro di produzione nome :	Stato membro di produzione nome :
1. Quantitativo fornito (in t)				
1.1. Quantitativo totale di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima, fornito alle imprese di prima trasformazione, al tasso di umidità di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3478/92 ⁽¹⁾				
1.2. Quantitativo di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima, fornito alle imprese di prima trasformazione da associazioni di produttori, al tasso di umidità di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3478/92 ⁽¹⁾				
2. Quantitativo effettivo di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima fornita, senza adeguamento del peso in funzione del tasso di umidità (in t)				
3. Stima dei quantitativi ancora da fornire (in t)				
4. Prezzo medio (in kg), al netto di tasse e imposte, effettivamente pagato dalle imprese di prima trasformazione	in moneta nazionale	(²)	(²)	(²)

⁽¹⁾ Per il raccolto 1993, le forniture nel quadro di dichiarazioni di coltivazione [articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3478/92] vanno assimilate alle forniture contemplate in questo punto.

⁽²⁾ Per i contratti fra due Stati membri, specificare la valuta nella quale sono stati stipulati.

